

	Comune di Rho	Numero 21	Data 28/03/2019
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE MAGGIORAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21.12, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Giovanni Vittorio Isidoro	Presidente	SI	Roberto Bellofiore	Consigliere	SI
Pietro Romano	Sindaco	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	SI
Giuseppe Scarfone	Consigliere	NO	Giovanna Cova	Consigliere	SI
Saverio Francesco Viscomi	Consigliere	SI	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Giuseppe Lemma	Consigliere	SI
Federico Bindi	Consigliere	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	SI
Chiara Carli	Consigliere	SI	Massimo Leonardo Cecchetti	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Marisa Sinigaglia	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Francesca Bua	Consigliere	SI	Mirko Venchiarutti	Consigliere	SI
Calogero Fabrizio Mancarella	Consigliere	SI			

Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcocchia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE MAGGIORAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre tributi, tra i quali il tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato ai successivi commi 669 e 671;
- il presupposto impositivo della TASI era il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- i commi dal 676 al 678 definivano le aliquote applicabili alle diverse tipologie imponibili stabilendone minimi e massimi e prevedendo il superamento di questi limiti a condizione che venissero finanziate detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.07.2015 con la quale erano state individuate come imponibili ai fini Tasi nel Comune di Rho le seguenti tipologie:

- Abitazioni principali e una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7) dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha modificato l'art.1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147 stabilendo che *“il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;
- lo stesso comma, alla lettera c), è intervenuto in merito alle aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per quelli costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto **che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**;
- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha consentito al Comune di stabilire le aliquote TASI oltre un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille dei limiti stabiliti al medesimo comma a condizione che fossero finanziate contestualmente detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;
- l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 aveva stabilito che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*.
- l'art. 1, comma 1133, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha aggiunto all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il seguente periodo: *“Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017, 2018”*;
- per effetto di quanto sopra, come già avvenuto per il 2016, 2017, 2018, ai Comuni che negli anni 2016, 2017 e 2018 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è consentito di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2015 avente ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote e detrazioni della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) - anno 2015” con la quale avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2014, erano state approvate maggiorazioni rispetto alle aliquote massime finanziando contestualmente detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2016 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC): conferma delle aliquote e delle maggiorazioni della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) - Anno 2016” con la quale avvalendosi della facoltà concessa dall'art.1, comma 677, della Legge n. 147/2014, sono state confermate per l'esercizio 2016 le maggiorazioni rispetto alle aliquote massime finanziando contestualmente detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC): conferma delle aliquote e delle maggiorazioni della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) - Anno 2017” con la quale avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2014, sono state confermate per l'esercizio 2017 le maggiorazioni rispetto alle aliquote massime finanziando contestualmente detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2018 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC): conferma delle aliquote e delle maggiorazioni della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) - Anno 2018” con la quale avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2014, sono state confermate per l'esercizio 2018 le maggiorazioni rispetto alle aliquote massime finanziando contestualmente detrazioni d'imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli articoli sopracitati della Legge n. 208/2015 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2015, sono rispettati i presupposti per confermare le aliquote e le maggiorazioni Tasi per gli immobili non esentati dall'art. 1, comma da 10 a 26, anche per l'esercizio 2019;

Evidenziato che per l'anno 2019 non opera la sospensione del potere di aumentare i tributi e le addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, sospensione introdotta dalla Legge n. 208/2015 e non più riproposta con la Legge di Bilancio 2019;

Tenuto conto che:

- il comma 683 della Legge n. 147/2014 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.1, comma 921, della Legge n. 145/2018 l'entità del Fondo di solidarietà comunale 2019 è stato confermato nella stessa misura indicata negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018;
- come indicato nei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'interno per l'Esercizio 2018, le somme che costituiscono il Fondo di solidarietà comunale 2018 a ristoro dei minori introiti TASI, a seguito dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale per il Comune di Rho, erano state determinate in €. 4.642.693,05=;
- la stima delle entrate per l'anno 2019 a titolo di TASI, per gli immobili sui quali il Comune di Rho può applicare il tributo in ottemperanza alla normativa vigente per detto anno, viene determinata in €. 81.200,00=;

Precisato che, in considerazione del quadro normativo sopra delineato, l'Amministrazione Comunale ha quantificato in almeno €. 9.220.000,00= i costi dei principali servizi indivisibili che intende finanziare attraverso l'applicazione della TASI per l'anno 2019 e così dettagliati:

Servizi di Polizia Locale	€. 1.000.000,00=
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale e illuminazione pubblica	€. 1.700.000,00=
Servizi di trasporto pubblico locale	€. 800.000,00=
Servizi di Protezione civile	€. 20.000,00=
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	€. 700.000,00=
Servizi amministrativi generali e di partecipazione	€. 5.000.000,00=
TOTALE	€ 9.220.000,00

Dato atto che il costo complessivo, per l'anno 2019, dei servizi indivisibili elencati al punto precedente, é superiore all'importo stimato della TASI 2019, considerato il contributo erogato dallo Stato e la quota stimata proveniente in autoliquidazione dai contribuenti;

Considerate pertanto le esenzioni ed i vincoli sopra specificati ed introdotti dalla Legge n. 208/2015, e ritenuto di confermare le aliquote e maggiorazioni TASI stabilite con delibera di C.C. n. 48/2015 per le fattispecie imponibili nel 2019, così come di seguito precisate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,3 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	0,1 per cento
Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0 per cento
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	
AREE EDIFICABILI	

Stimato che l'introito presunto derivante dall'applicazione delle aliquote e delle maggiorazioni come precedentemente indicate e dall'erogazione del Fondo di solidarietà comunale 2019 (determinato sull'assegnazione 2018) ammonta complessivamente ad €. 4.723.893,05=;

Dato atto che la somma di €. 4.723.893,05=, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2019 come segue:

- Esercizio 2019 per €. 4.642.693,05= al titolo n. 1, tipologia n. 301, categoria n. 1, cap. 870;
- Esercizio 2019 per €. 81.200,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 76, cap. 910;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2019 è stato prorogato inizialmente al 28.02.2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, ed ulteriormente differito al 31.03.2019 con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019 - 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e che pertanto è stata esaminata in data 14 marzo 2019 dalla Commissione dei Conti, la quale ha espresso parere favorevole;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Esce il Consigliere Borghetti; presenti n. 23

Presenti n. 23

Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 8 (Cova, Scarlino, Tizzoni - Gente di Rho; Giudici, Giussani - Lega; Kirn - Rho pop.; Lemma - F.I.; Venchiarutti - Movimento5stelle)

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019, le seguenti aliquote e maggiorazioni del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,3 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	0,1 per cento
Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0 per cento
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	
AREE EDIFICABILI	

2. di dare atto che l'introito presunto derivante dall'applicazione delle suddette aliquote e dall'erogazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2019 (determinato sull'assegnazione 2018) ammonta complessivamente ad €. 4.723.893,05= ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi di Polizia Locale	€. 1.000.000,00=
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale e illuminazione pubblica	€. 1.700.000,00=
Servizi di trasporto pubblico locale	€. 800.000,00=
Servizi di Protezione civile	€. 20.000,00=
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	€. 700.000,00=
Servizi amministrativi generali e di partecipazione	€. 5.000.000,00=
TOTALE	€ 9.220.000,00

3. di dare atto che la somma di €. 4.723.893,05=, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2019 come segue:
 - Esercizio 2019 per €. 4.642.693,05= al titolo n. 1, tipologia n. 301, categoria n. 1, cap. 870;
 - Esercizio 2019 per €. 81.200,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 76, cap.910;
4. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico come stabilito dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 34**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE MAGGIORAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2019

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Giovanni Vittorio Isidoro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Marcoccia